

CONVENZIONE

L'anno 2021 (duemilaventuno), il giorno 14 (quattordici) del mese di aprile, presso il Palazzo di Città Misilmeri, tra:

il **Comune di MISILMERI**, p.zza Comitato 1860, 26 – 90036 Misilmeri (Pa), cod. fisc. 86000450824 – p. Iva 02403880822, in persona del vice Comandante della Polizia Municipale sig. Benedetto Patellaro, il quale interviene nel presente atto in rappresentanza del Comune;

e

l'E.N.P.A. Onlus – Sezione Centrale, indirizzo via Attilio Regolo, 27, 00192 Roma cod. fisc. 80116050586 – p. Iva 02125341004, in persona del Presidente Nazionale Senatrice Carla Rocchi,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Sommario

Art. 1 – Premessa.....	1
Art. 2 – Oggetto, durata e proroga della Convenzione.....	2
Art. 3 – Erogazione del servizio.....	2
Art. 4 – Contenuto del servizio e obblighi dell’Affidatario.....	2
Art. 5 – Attività promozionali.....	3
Art. 6 – Natura della Convenzione e obblighi del Concedente.....	3
Art. 7 – Rilevanza dell’operazione ai fini Iva	3
Art. 8 – Misura, modalità e termini del rimborso.....	3
Art. 9 – Rinvio.....	4
Art. 10 – Imposta di Registro.....	4

Art. 1 – Premessa

È intendimento del Comune di Misilmeri porre in essere un'amministrazione indiretta del servizio di accoglienza, alimentazione, cura e assistenza dei cani randagi di sua competenza, affidandone la gestione ad ente *no profit*, in presenza della emergenza igienico-sanitaria venutasi a determinare a seguito del rinvenimento presso l'abitazione della XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di un numero di randagi tale da richiedere un immediato intervento da parte del comune di Misilmeri, a seguito di verbale del Corpo della Forestale della Regione Siciliana di sequestro ed affidamento in custodia (artt. 321, 354 c.p.p.) del 13 aprile 2021 alle ore 12,00 in località Feotto Cannita.

Conseguentemente, le summenzionate parti, con la sottoscrizione della presente convenzione – stipulata in ottemperanza alla vigente legislazione, esprimono, in tal senso, il loro manifesto e reciproco consenso.

Art. 2 – Oggetto, durata e proroga della Convenzione

La presente convenzione disciplina l'affidamento, di cui al precedente art. 1, del servizio di accoglienza, alimentazione, cura e assistenza dei cani randagi affidati in custodia al Comune di Misilmeri, per la durata di mesi 4 (quattro) dalla sottoscrizione, salvo raggiungimento anticipato dell'obiettivo di sistemazione e affidamento degli animali.

Art. 3 – Erogazione del servizio

L'Enpa, in qualità di ente affidatario, si obbliga, per tutta la durata della presente convenzione, a garantire il servizio mettendo a disposizione, esclusivamente presso terzi ed una volta usciti dalla attuale struttura posta sotto sequestro, la struttura ospitante, e annesse attrezzature e le competenti risorse umane, espletando ogni attività nel rispetto dei principi di salvaguardia del benessere degli animali custoditi, con scrupolosa osservanza della vigente normativa (nazionale e regionale) nel rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie applicabili.

Art. 4 – Contenuto del servizio e obblighi dell'Affidatario

Posto che la collocazione in custodia degli animali avviene secondo metodologie e criteri individuati dall'ente affidatario, in ragione del benessere degli animali e delle caratteristiche strutturali del centro, nonché in relazione ai profili comportamentali e salutari, l'Enpa si impegna:

- a) a trasferire gli animali presso la struttura ospitante;
- b) ad assicurare il trasporto/trasferimento degli animali presso l'unità veterinaria convenzionata e/o indicata dal comune, per accertamenti e/o interventi sanitari che saranno comunque a carico del comune;
- c) ad accudire gli animali solo ed esclusivamente una volta trasferiti nelle strutture convenzionate, provvedendo a tutte le loro esigenze e necessità, quali:
 - accurata pulizia dell'animale e del box;
 - attività motorie (sgambamento)
 - somministrazione di mangime (secco/umido) e acqua potabile
- d) a porre in essere, in forma gratuita e volontaria, le opportune iniziative finalizzate all'affidamento a privati anche al di fuori del territorio regionale dei cani, anche attraverso la compilazione di schede con foto per ogni animale e la successiva pubblicazione di queste sui propri canali di rilievo nazionale. Resta inteso che sul Comune di Misilmeri ricadranno tutte le spese di custodia, alimentazione, cura ed assistenza dei cani fino a che resteranno presso la struttura oggetto di sequestro ed affidamento in

custodia (artt. 321, 354 c.p.p.) giusta verbale del 13 aprile 2021, in località Feotto Cannita, e tutte le spese extra che saranno necessarie, in caso di cani con patologie gravi che necessiteranno di ricovero e/o interventi chirurgici, per assicurarne la sopravvivenza.

Art. 5 – Attività promozionali

Il Comune di Misilmeri, al fine di ridurre il fenomeno del randagismo e responsabilizzare la comunità, si impegna ad attivare, in collaborazione con l'associazione Enpa, campagne preventive e informative inerenti a problematiche scaturenti da una superficiale e approssimativa considerazione del rapporto uomo-animale-ambiente.

L'affidataria Enpa è autorizzata ad esperire, con riferimento alla delicata tematica animalista, ogni attività volta a diffondere e divulgare, tra i cittadini, l'importanza del rispetto dei principi educativi e solidaristici per la salvaguardia del benessere degli animali, la cura paesaggistica e la tutela della sicurezza sociale; al riguardo assume le necessarie iniziative di sensibilizzazione, anche su segnalazione e/o suggerimenti di terzi, e implementa progetti/programmi finalizzati all'incentivazione delle adozioni.

Art. 6 – Natura della Convenzione e obblighi del Concedente

Il presente rapporto giuridico è stipulato ai sensi e per gli effetti della Legge n. 281/1991 art. 2 c.12 e della Legge Regionale n. 15/2000. Al fine di rendere concretamente possibile l'erogazione del servizio, il Comune di Misilmeri assume, a titolo di obbligazione strumentale di natura non sinallagmatica, l'impegno a corrispondere all'affidatario un rimborso spese *una tantum* per ogni unità accolta nei rifugi convenzionati con l'Ente, in base a quanto regolato al successivo art. 8. Si precisa, per cui, che tale impegno costituisce un contributo dell'amministrazione concedente quale rimborso spese di gestione del servizio affidato, posto che la gerenza è svolta da un'associazione protezionistica senza fini di lucro.

Art. 7 – Rilevanza dell'operazione ai fini Iva

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 460/1997 e, per quanto compatibilmente applicabili, degli artt. 56 e 79 del d.lgs. n. 117/2017, la prestazione dell'Enpa, anche in relazione alla mancanza dell'elemento sinallagmatico, è resa con finalità sociali in conformità agli scopi istituzionali previsti dalle disposizioni statutarie. L'attività esercitata è, dunque, priva del carattere della commercialità e conseguentemente l'affidatario deve ritenersi soggettivamente un operatore non imprenditore. Pertanto, il contributo a rimborso spese erogato dal concedente è fuori dal campo di applicazione dell'Iva, ai sensi dell'art. 4, comma 4, d.p.r. n. 633/1972.

Art. 8 – Misura, modalità e termini del rimborso

La misura del contributo *una tantum* per ogni unità in custodia, così come previsto al precedente art. 6, comprensivo di tutte le voci di spesa, ammonta ad euro 100, non soggetto all'applicazione dell'Iva ex art. 4, comma 4, d.p.r. n. 633/1972.

La misura dell'importo è stata determinata stimando gli **oneri diretti** necessari a garantire la produzione del servizio.

Il contributo verrà liquidato dal Comune di Misilmeri previa presentazione da parte dell'Enpa della relativa rendicontazione formale (con apposizione del corrispondente C.I.G.) contenente il riepilogo dei flussi in entrata e in uscita, nonché:

- Dove è diretto l'animale, inteso come indirizzo del rifugio o del privato
- A chi verrà affidato, generalità e documenti dell'affidatario

-Il numero di microchip del cane, qualora ne sia provvisto

La trasmissione della rendicontazione potrà avvenire a mezzo presentazione cartacea presso l'Ufficio protocollo del Comune ovvero a mezzo inoltro telematico con posta elettronica certificata.

Art. 9 – Rinvio

L'osservanza di ciascuna clausola apposta nella presente convenzione è ritenuta dalle parti essenziale nei modi e nei termini così disciplinati. Per quanto non espressamente contemplato nel presente schema negoziale, si rinvia alle norme del Codice Civile, alla regolamentazione specifica di settore e comunque alla normativa vigente in materia, per quanto compatibile.

Art. 10 – Imposta di Registro

Il presente atto, ai sensi del d.p.r. n. 131/1981 – Testo Unico sull'imposta di Registro -, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Misilmeri, li

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Legale rappresentante dell'ENPA

Il Sindaco